



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. **06** reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Pieve Tesino e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2021

Il giorno **diciannove** del mese di **marzo 2016** ad ore 15.03 nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Alessandro**
2. **Buffa Fabrizio**
3. **Burlini Paolo**
4. **Capraro Salvatore Enrico**
5. **Dalsaso Wilma**
6. **Dellamaria Claudio**
7. **Gioseffi Carola**
8. **Martini Alessandro**
9. **Nervo Oscar**
10. **Nervo Susi**
11. **Orvieto Elisa**

Sono assenti giustificati i Signori: Nervo Lorenzo

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **Carola Gioseffi** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 6 dell'ordine del giorno.

OGGETTO : approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti tra il Comune di Pieve Tesino e la Comunità Valsugana e Tesino relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap fino al 01/03/2021.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"* dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza;
- richiamate:
 - la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 14.03.2003 di approvazione regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione delle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati;
 - la delibera del Consiglio Comunale n. 11 di data 14.03.2003 di approvazione convenzione per la delega al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti portatori di handicap;
 - la delibera del Consiglio Comunale n. 13 di data 26.03.2013 di approvazione convenzione per la delega al Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti portatori di handicap;
- vista la nota del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Valsugana e Tesino, pervenuta a protocollo comunale al n. 605 in data 02 febbraio 2016, con la quale viene comunicata la prossima scadenza della convenzione in essere e la possibilità di rinnovare la convenzione per la delega alla Comunità della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap;
- visto lo schema di convenzione che, allegato sub A) alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- ritenuto opportuno procedere alla sua sottoscrizione;
- visto che per consentire un più efficace controllo dell'azione amministrativa da parte del Settore Socio-Assistenziale le convenzioni da stipulare o rinnovare avranno scadenza al 01/03/2021;
- ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla stipulazione della convenzione;
- acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

- con voti favorevoli 11 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano,

delibera

1. Di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni e la Comunità relativamente alla procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap che, allegato sub A) alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Sindaco la firma della convenzione testé citata;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e ad unanimità di voti palesemente espressi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.R. 0 febbraio 2005, n. 3/L, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla stipulazione delle convenzioni in scadenza.
4. Di dare evidenza che, avverso alla presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro sessanta (60) giorni, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034 e s.m.;I ricorsi b. e c. sono alternativi.

Esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27/bis della Tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Tra le parti:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a Tione di Trento il 26/05/1969, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino (d'ora in poi **Comunità**), con sede in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana - P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. *** di data ***/02/2016;

e

- Sig. il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ... (d'ora in poi **Comune**), con sede in ... a ... - Codice fiscale e P IVA ..., nella sua qualità di Sindaco dell'Ente medesimo, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. .. di data .../2016;

premessi che:

- l'art. 10 comma 1 lettera h) della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "*Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento*" dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non rientranti tra quelle espressamente riservate, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, all'esercizio diretto da parte della Provincia;
- tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma II del sopraccitato art. 10 prevede inoltre che per i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 l'esercizio delle funzioni ad essi delegate avviene in forma associata da parte del Comprensorio di rispettiva appartenenza [ora Comunità n.d.r.];
- le vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, approvate dalla Giunta Provinciale con deliberazioni n. 2422 di data 09/10/2009 e n. 2879 del 27/11/2009, stabiliscono, al punto 5.10.4, che l'Ente gestore [ora Comunità n.d.r.] *provvede all'assunzione degli oneri relativi all'affido presso servizi residenziali gestiti da soggetti pubblici e privati convenzionati sulla base della residenza dell'utente al momento della domanda, salvo il concorso dell'interessato o del nucleo familiare di origine o del Comune nel caso di ricovero di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale. Per questi ultimi l'Ente gestore assume il 60% della retta di affido alla struttura residenziale in accordo e previa assunzione della deliberazione di impegno per la restante quota*

da parte del Comune individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 delle Legge n. 328/2000, ovvero l'80% della medesima retta, qualora lo stesso Comune abbia aderito e adottato i provvedimenti conseguenti al protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori in data 31 luglio 2002. Nei confronti dell'assistito e dei suoi familiari l'Ente gestore non esercita alcuna azione di rivalsa per il recupero degli oneri a carico del fondo socio-assistenziale. L'Ente gestore provvede all'anticipazione dell'intera retta di affido al servizio residenziale ed al recupero della quota retta a carico della famiglia nel caso di soggetti di età minore o del Comune nel caso di soggetti maggiorenni con disabilità psichica, fisica o sensoriale;

- Visto il "Protocollo d'intesa tra la Provincia, il Consorzio dei Comuni Trentini e la Conferenza dei Presidenti dei Comprensori sui criteri di copertura degli oneri relativi alle strutture residenziali per le persone con handicap e di concorso alla spesa da parte degli assistiti" sottoscritto in data 31/07/2002;
- Visto il "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L. 328/00";

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto

Sono delegate da parte del Comune alla Comunità Valsugana e Tesino tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al "Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e per la compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti", approvato da parte del Comune e della Comunità.

La Comunità osserverà, nell'esercizio dell'attività delegata, le disposizioni contenute nel *Regolamento* testé citato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune, fuorché nei casi previsti dal *Regolamento* stesso.

Art. 2

Durata

La durata della presente convenzione viene stabilita a decorrere **dal 02/03/2016 al 01/03/2021**.

Entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione le parti hanno il diritto al recesso, la cui notifica deve avvenire all'altra parte tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) o qualsiasi altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dell'altro contraente, con preavviso di almeno 180 giorni.

Art. 3

Rapporti finanziari

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la ripartizione di seguito precisata:

- a) l'80% della spesa verrà coperta dallo specifico fondo istituito dalla Provincia Autonoma di Trento;
- b) il residuo 20% verrà anticipato dalla Comunità per conto dell'assistito e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato *Regolamento*;

- c) qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso;
- d) alla morte dell'assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse del Comune.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità tutte le spese, anche di natura legale, relative al recupero del credito, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dalla Comunità, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune, onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di Bilancio.

Art. 4

Forme di consultazione

La Comunità comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

Art. 5

Norme in materia di pubblicità

La Comunità trasmette copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta, al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 6

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs 196/2003

Il Comune è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli assistiti e la Comunità. Lo stesso s'impegna a trattare i dati degli assistiti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale Responsabile del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Nell'ambito dell'attività oggetto del presente atto il Comune potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli assistiti.

I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del Servizio.

Il Comune, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In tal senso si rimanda anche alla specifica nomina del Comune a Responsabile del trattamento, attuata da parte della Comunità.

Art. 7

Controversie

Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, le parti s'impegnano a ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 8

Spese contrattuali

Il presente atto viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla parte che le eserciterà.

Art. 9

Vincoli

I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 10

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 11

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

La presente convenzione viene redatta in unico esemplare che viene letta, accettata e sottoscritta.

Essa è conservata nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale della stessa.

Borgo Valsugana, _____

Per il Comune di ...
Il Sindaco
Sig.

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Responsabile del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra



Settore: *Socio-Assistenziale*
Servizio: *Sociale*
Tel. e fax: *0461/755565 – 0461/755589*
e-mail: *sociale@comunitavalsuganaetesino.it*
Referente: *Rag. Borgogno Germana*
Prot. n. *cvt_tn- /22.3*

Borgo Valsugana,

***Nomina a Responsabile del trattamento dei dati relativamente alla
"Convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in strutture
specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap"***

Spettabile Comune di [REDACTED],

con la presente il sottoscritto **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** della Comunità Valsugana e Tesino,

- ☞ visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ☞ preso atto che l'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 196/2003 definisce il "responsabile" come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
- ☞ preso atto che l'art. 29, comma 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003, dispone che:
"2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza".
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni".
- ☞ visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali la Comunità si avvale dell'attività di altri soggetti;
- ☞ visto il provvedimento del Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. [REDACTED] di data [REDACTED], recante [REDACTED];
- ☞ rilevato come per lo svolgimento dell'attività e delle funzioni in parola Codesto Spettabile Comune tratterà dati personali, sensibili e giudiziari di cui è titolare la Comunità Valsugana e Tesino;
- ☞ ritenuto opportuno, in relazione a quanto previsto dall'art. 29 comma 4 del d.lgs. 196/2003, specificare analiticamente i compiti e le responsabilità affidati a ciascun responsabile;

SEDE CENTRALE: 38051 Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755555 - fax (0461) 755592
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
Sito web: www.comunitavalsuganaetesino.it
E-mail: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it



- ↳ ritenuto che Codesto Spettabile Comune abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- ↳ visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, DPRReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ↳ vista la Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m.e.i;
- ↳ visto lo Statuto della Comunità;

NOMINA

Codesto Spettabile Comune quale

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

per le attività di cui al sopraccitato provvedimento della Giunta della Comunità Valsugana e Tesino, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni svolte per e fino alla durata del relativo contratto.

Nel *Documento programmatico privacy* sono specificati i trattamenti consentiti e le relative banche dati in relazione al servizio svolto.

Codesto Spettabile Comune in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Titolare.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- ↳ verificare e controllare che nell'ambito del servizio, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del d.lgs. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- ↳ individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- ↳ impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- ↳ adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- ↳ curare, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del d.lgs. 196/2003, l'informativa agli interessati, predisponendo la modulistica e altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio, facendo espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari;
- ↳ sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, comunicazione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- ↳ garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- ↳ accedere ai soli dati personali, sensibili e giudiziari la cui conoscenza sia strettamente necessaria in relazione e per l'adempimento delle mansioni e dei compiti assegnati;
- ↳ accedere, per esigenze di servizio, esclusivamente alle banche dati informatiche cui è stato autorizzato dal Titolare in funzione del servizio svolto.

Il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dal soggetto esterno.

La presente nomina s'intende revocata automaticamente alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

Fatte salve eventuali specifiche disposizioni di legge, al termine del contratto i dati aggiornati devono essere restituiti al Titolare.

SEDE CENTRALE: 38051 Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755555 - fax (0461) 755592
 P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
 Sito web: www.comunitavalsuganaetsino.it
 E-mail: socialc@pec.comunita.valsuganaetsino.tn.it



Copia della presente deve essere restituita al Titolare debitamente sottoscritta per presa visione ed accettazione.

IL SINDACO
DEL COMUNE DI
....

IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
Atilio Pedenzini

SEDE CENTRALE: 38051 Borgo Valsugana - P.tta Ceschi, 1 - tel. (0461) 755555 - fax (0461) 755592
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
Sito web: www.comunitavalsuganaetesino.it
E-mail: sociale@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dott.sa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 22.03.2016, n. 615 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 22.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione
- dichiarata immediatamente eseguibile
- **esecutiva a pubblicazione avvenuta**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Stefano Menguzzo